

COVID-19 – FAQ MINISTERO DEL LAVORO

16 Aprile 2020

Pubblicate dal Ministero del Lavoro sul proprio sito, nell'apposita sezione denominata "COVID-19", al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>, alcune FAQ relative alle disposizioni emanate a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso.

Le FAQ forniscono alcuni chiarimenti in merito a quanto già comunicato con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 in materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, su:

- possibilità di riconoscere la cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo, in analogia con quanto previsto per la cassa integrazione ordinaria;
- possibilità di presentare un unico accordo sindacale relativo alle richieste di cassa integrazione in deroga riferite a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome;
- necessità di presentare singolarmente alle rispettive Regioni o province autonome, le istanze di cassa integrazione in deroga per covid-19, da parte del datore di lavoro se la richiesta si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome.

Sono state, inoltre, fornite indicazioni in merito alla possibilità di prorogare la durata del tirocinio a seguito della sospensione dello stesso a causa dell'emergenza epidemiologica e in merito all'utilizzo dei congedi per lavoratori disabili (18 giorni utilizzabili entro il 30 aprile). Nei casi di disabilità grave, o condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita è stato chiarito, inoltre, che i lavoratori possono assentarsi dal lavoro e tali periodi saranno equiparati ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza non sarà computata ai fini del comperto. Resta fermo il diritto di volgere la prestazione di lavoro in modalità agile, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa stessa.

Con riferimento, poi, alla risposta con la quale il Dicastero ha chiarito che l'assenza dal lavoro, per cause imputabili al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio (anche se adottati dai Presidenti delle Regioni) è equiparata alla malattia, ai fini del trattamento economico, e non è computabile ai fini del periodo di comperto (ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L n. 18/2020), si rileva che sono in corso degli specifici approfondimenti.